

- l'art. 2 co. I, lett. b) del citato D.M. n. 32/2015 definisce il «gestore della vendita telematica» come “*il soggetto costituito in forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica*”;
- l'art. 213, co. VII, dispone che “*Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato*”

CHIEDONO

che la S.V. Ill.ma, in conformità alle modalità previste dall'approvato Programma di Liquidazione, da intendersi applicabili all'intero procedimento di vendita, voglia:

- 1. autorizzare** gli scriventi Curatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213, comma VII, C.C.I.I., a dare esecuzione alle procedure di vendita degli immobili (quattro lotti) acquisiti alla massa di proprietà della società [REDACTED], compiutamente individuati nella perizia di stima in atti redatta dal Dott. Geom. Gabriele Di Natale, alle condizioni e con le modalità tutte indicate nel Programma di Liquidazione approvato ai sensi degli artt. 213, comma VII, e 140, comma IV, C.C.I.I., in data 27/11/2025, per il primo esperimento di vendita fissato al [REDACTED] nonché, in caso di esito infruttuoso, per i successivi tentativi di vendita, senza necessità di ulteriore autorizzazione;
- 2. nominare** il gestore della vendita telematica asincrona senza incanto relativa alla procedura in oggetto;
- 3. nominare**, ai sensi degli artt. 129, comma II, e 140, comma IV, C.C.I.I., in caso di aggiudicazione di uno o più lotti, l'esperto nominato per la stima dei beni immobili, Dott. Geom. Gabriele Di Natale, per lo svolgimento delle attività necessarie all'emissione del decreto di trasferimento.

Con profonda osservanza.

Teramo, addì 14 DICEMBRE 2025.

I Curatori

Dott. Tiberio Aloisi

Avv. Fabrizio Silvani

